

Sicurezza Sul Lavoro

LE PERSONE COINVOLTE

IL DATORE DI LAVORO

Ha i principali obblighi nei riguardi della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Datore di lavoro è il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore oppure la persona che ha la responsabilità dell'impresa se è titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle Pubbliche Amministrazioni il datore di lavoro viene individuato con atto interno tra i dirigenti e funzionari che hanno poteri di gestione.

I DIRIGENTI E I PREPOSTI

Condividono con il datore di lavoro alcune importanti responsabilità, in ragione della loro posizione organizzativa e delle loro attribuzioni.

Chi dirige l'attività lavorativa (*"dirigente"*) è tenuto, nell'ambito delle sue attribuzioni e competenze, ad adottare tutte le misure necessarie alla tutela della salute dei lavoratori.

Chi sovrintende alle attività di lavoro per conto del datore di lavoro (*"preposto"*) è tenuto (nell'ambito delle sue attribuzioni e competenze) ad applicare le norme e le disposizioni per la tutela dei lavoratori e a richiederne l'osservanza da parte dei lavoratori.



Il preposto svolge compiti di controllo e sorveglianza con poteri organizzativi e disciplinari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

È la persona che si occupa delle misure di prevenzione in azienda, per mandato del datore di lavoro (al quale rimane la responsabilità finale). In alcune situazioni, il datore di lavoro stesso può svolgere le funzioni di responsabile del servizio.

GLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Sono i dipendenti o i consulenti esterni incaricati di aiutare il responsabile del servizio, laddove ve ne sia necessità.

IL MEDICO COMPETENTE

È il medico specialista in medicina del lavoro che effettua i controlli sullo stato di salute dei lavoratori e collabora alla prevenzione, nei casi previsti, con il datore di lavoro e il RSPP.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

È il dipendente che è scelto dai lavoratori per partecipare a vari momenti della prevenzione in azienda.



I LAVORATORI INCARICATI PER PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EMERGENZE

Si tratta di dipendenti dell'azienda che sono incaricati ed addestrati per far fronte a queste evenienze.

I LAVORATORI

Gli stessi lavoratori hanno precisi obblighi nei riguardi della tutela della propria salute e di quella dei propri colleghi.

COSA FARE

Al datore di lavoro le leggi chiedono di tener conto, in ogni momento del lavoro, dei possibili rischi per salute e sicurezza dei lavoratori. La «81» stabilisce che questo deve avvenire facendo sì che ogni azienda abbia un proprio «servizio» per la sicurezza. Il principio di fondo del sistema aziendale per la sicurezza è che il datore di lavoro deve conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei dipendenti (**valutazione dei rischi**) per programmare ed effettuare gli interventi necessari a controllarli e ridurli al minimo (**attuazione delle misure di prevenzione**).

Per valutare i rischi e per programmare la prevenzione, il datore di lavoro si avvale del **servizio aziendale di prevenzione e protezione (SPP)** e, se del caso, del **medico competente**, del **medico autorizzato**, consultando **il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**.



Per mettere in atto le misure di prevenzione e protezione, il datore di lavoro si avvale anche dei propri eventuali **dirigenti** o **preposti**, degli **addetti alle emergenze** e dei **lavoratori** stessi.

Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;



e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.